COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 2/7/2004.

Art. 1 - Principi fondamentali

1. La comunità di Albisola Superiore è Ente Autonomo Locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini anche su base di frazione, del volontariato, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione, con le modalità indicate all'art. 12 - comma 3° e all'art. 56.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
b) la promozione della funzione sociale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti dell'infanzia (bambini, ragazzi) e degli anziani, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, in particolare dei giovani e la cura per l'attuazione della conquista dell'effettiva parità di diritti tra uomo e donna;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali (patrimonio boschivo, agricolo, fluviale), ambientali, storiche (centri storici di Albisola Superiore, Albisola Capo, Luceto, Ellera) turistiche e culturali con particolare riferimento alla ceramica, presenti nel proprio territorio;
e) l'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti frazioni: Albisola Superiore ed Ellera storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29,02 ed è confinante: a nord con i Comuni di Pontinvrea, Stella e Cairo Montenotte; ad est con il Comune di Celle Ligure; a sud con il Mar Ligure; ad ovest con i Comuni di Albissola Marina e Savona.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Albisola Superiore che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare. Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio”, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario Generale cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
   Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “Città di Albisola Superiore”.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. n. 3092 del 23 giugno 1989.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI ELETTIVI
ORGANI
Art. 7 – Organi

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Agli organi elettivi - Consiglio, Sindaco - spettano la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell’ambito della Legge.
3. La legge, lo statuto ed i regolamenti disciplinano l’attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l’intera comunità, determina l’indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce per la prima volta dopo le elezioni su convocazione del Sindaco neoeletto, il quale ne assume la presidenza.
   La seduta deve essere convocata improrogabilmente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

4. Nella prima adunanza il Consiglio:

a) procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco;
b) discute ed approva, in apposito documento gli indirizzi generali di Governo;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) definisce ed approva gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

ART. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.
5. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo di cui all'art.24.

Art. 10 - Mozioni di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
   Il Consiglio può approvare una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

   La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni della sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 11 - Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie , straordinarie e d'urgenza , secondo le leggi vigenti e secondo il regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

Art. 12 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali, su proposta dei consiglieri. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare Nelle Commissioni devono essere rappresentati entrambi i sessi.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, rappresentanti del volontariato, delle forze sociali, politiche ed economiche, delle cooperative e altri enti i quali possono - a loro volta - richiedere di essere invitati, per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Gli atti ed i verbali delle commissioni sono pubblici.

ART. 13 - Attività ispettiva e d'indagine

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno commissioni di ispezione e d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, precisando le finalità,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'ambito di esame, il tempo occorrente e le eventuali necessità di avvalersi di professionisti esterni.
2. La commissione deve disporre di ampi poteri di esame degli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, dei responsabili dei servizi , nonchè dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate, con il consenso di questi ultimi.
3. Le modalità di costituzione della commissione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento degli organi.

Art. 14 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
3. La nomina e la revoca del Presidente delle Commissioni è riservata al Consiglio Comunale.
   Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio:

   a)- delle procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune; b)- delle forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione; c)- dei metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 15 - Consiglieri- Prerogative.

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale, anche attraverso la presentazione scritta di emendamenti;
b) L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, é subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento". Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo consiliari.
c) avere notizia su ogni questione sottoposta a deliberazione di Consiglio Comunale;
d) presentare all'esame del Consiglio Comunale, mozioni e proposte di risoluzioni;
e) presentare al Sindaco interrogazioni e istanze di Sindacato ispettivo avendo diritto a risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento. Il Regolamento di funzionamento degli Organi disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.

5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere:

a) dagli Uffici del Comune, dalle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato senza particolare formalità di richiesta;
b) dal Segretario Comunale e dalla direzione delle Aziende od Enti dipendenti dal Comune, copie e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa e su richiesta scritta.
   Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge e dai Regolamenti adottati ai sensi della Legge n° 241/1990.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. I Consiglieri Comunali hanno altresì il diritto, nei casi, nelle forme, con i limiti e nelle materie previste dalla Legge, di richiedere il controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo, degli atti deliberati dalla Giunta Comunale.
7. Ogni Consigliere ha diritto di avere informazioni dal proprio Capogruppo in merito alle deliberazioni della Giunta Comunale, ai fini dell'attuazione del controllo ai sensi dell'art. 45 della
   Legge n° 142/1990
8. Ciascun Consigliere é tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
9. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite dal regolamento, i redditi posseduti. Inoltre, i candidati alle elezioni locali nonchè le liste devono presentare una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale ed il relativo rendiconto, con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento e degli importi e/o contributi e/o apporti per singole fonti. Tali documenti verranno resi pubblici tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Le modalità ed i termini verranno disciplinati dal Regolamento.
10. Le dimissioni di un consigliere dalla carica sono dichiarate al consiglio nel corso di una seduta consigliare o comunicate per iscritto al Sindaco nella sua veste di Presidente dell' Organo. In entrambi i casi le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle stesse.
11. I Consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari nel corso di un semestre, senza giustificato motivo, verranno dichiarati decaduti.

ART.16 - Gruppi Consiliari

1. I consiglieri hanno diritto di costituirsi in Gruppi Consiliari di almeno due unità, anche indipendentemente dalle liste di appartenenza in sede di elezione.
2. I singoli consiglieri che non intendono aderire ad alcun gruppo costituito sono inseriti in un Gruppo Misto che conserva gli stessi diritti e prerogative degli altri gruppi e che può essere, in tal caso, formato da una sola unità.
3. Ciascun gruppo, ivi compreso quello Misto, comunica per iscritto al Segretario Comunale, che ne informa il Consiglio Comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio comunale neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene temporaneamente considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo, quello cioè che, nella lista, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, anche ai fini delle comunicazioni di cui al terzo comma dell'art. 45 della legge n. 142/90.
4. Ogni mutamento della composizione dei gruppi consiliari o del nome del capogruppo deve essere tempestivamente comunicato al Segretario Comunale.
5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 17 - Le Conferenze dei Capigruppo Consiliari

1. E' istituita la Conferenza dei Capogruppo Consiliari della quale fanno parte di diritto tutti i capigruppo designati secondo le modalità dell'art.16.
2. La conferenza dei Capigruppo Consiliari è un'organo di consultazione del Sindaco nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale. Essa concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento de lavori del Consiglio Comunale nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento comunale per il funzionamento degli organi. E' convocata dal Sindaco su materie di carattere generale e programmatico, o su richiesta di almeno un capogruppo consiliare.
3. Il regolamento definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo consiliari, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il sindaco, che la presiede.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 18 -Giunta Comunale - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sette Assessori, tra cui un Vice Sindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. La carica di assessore può essere conferita anche a cittadini al di fuori del Consiglio aventi i requisiti di incompatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed in possesso di particolari competenze professionali e doti morali.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 19 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.
5. Alla Giunta Comunale competono tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale e ad alta discrezionalità che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che dalla legge o dal presente Statuto non siano riservati alla competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o dei Dirigenti.
6. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
7. La Giunta: a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario o ai Dirigenti dall'apposito regolamento di contabilità;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.

g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva le transazioni che non siano attribuite dall'art.32 L. n. 142/90 al Consiglio Comunale;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;

m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;

n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

8. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Generale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i revisori del conto.

Art. 20 - Ineleggibilità ed incompatibilità.

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di 1° grado.

Art. 21 - Revoca di Assessori

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 22 - Esercizio delle funzioni

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 23 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone" e su casi eccezionali su decisione della Commissione o del Consiglio, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Generale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 24 - Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonchè il Consiglio e sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 5.In caso di dimissioni,impedimento permanente,rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

decade e si provvede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

Art. 25 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
b) coordina l'attività dei singoli Assessori;
c) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
d) impartisce direttive al Segretario Generale ed ai dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f) convoca i comizi per i referendum consultivi;
g) adotta ordinanze ordinarie, tranne quelle attribuite ai Dirigenti (art. 31);
h) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta Comunale;
l) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Generale e dei dirigenti;
m)determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentite la Giunta e le istanze di partecipazione;

Art. 26 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuattivi espressi dalla Giunta.

Art. 27 - Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 28 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco. In caso di assenza od impedimento del Sindaco esercita le funzioni vicarie attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
Art. 28 BIS - Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella formazione della Giunta, negli organi collegiali nonchè nella designazione e nella nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, dovrà essere garantita la presenza di entrambi i sessi, fermi restando i poteri e l'autonomia del Sindaco.

TITOLOII - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 29 - Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovraintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. Concorre all'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti della Ripartizione a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente della Ripartizione o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. Convoca e presiede la conferenza dei dirigenti e la conferenza di programma.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:

a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi, delle norme sul procedimento amministrativo;
c) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
d) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune, che il regolamento non attribuisca ad altri soggetti;
f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
g) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia, sentiti i dirigenti e nel rispetto delle norme che disciplinano la materia;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Il Segretario Generale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art.. 30 - Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale esercita le funzioni vicarie del Segretario Generale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento, e dirige la 1^ Ripartizione.

CAPO II

I DIRIGENTI

Art. 31 - Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono le Ripartizioni alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma.
3. I dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando la migliore utilizzazione ed il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate. Nell'ambito delle competenze di gestione amministrativa i dirigenti dispongono l'attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi elettivi, con tutti i compiti e le potestà a tal fine necessari, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Adottano ordinanze ordinarie che per legge o regolamento non siano attribuite agli organi dell'Amministrazione Comunale (art. 70). Approvano i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali. Gli atti a rilevanza esterna di competenza dei dirigenti sono definiti dal regolamento, che fissa i limiti delle loro funzioni e costituiscono, di regola, atti dovuti in forza di legge, di statuto, di regolamento od in attuazione di deliberazioni adottate dagli organi elettivi.
4. I dirigenti presiedono le Commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza della Ripartizione alla quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale.
5. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di ordine tecnico e giuridico, in ottemperanza alle leggi ed ai Regolamenti;
8. Nell'ambito della ripartizione, i dirigenti autorizzano le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;

Art. 32 - Direzione dell'organizzazione

1. La Ripartizione costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'Ente ed è diretta obbligatoriamente da un funzionario provvisto di qualifica dirigenziale.
2. Gli uffici ed i servizi sono strutture sottoordinate alla Ripartizione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Per la realizzazione di programmi ed il conseguimento di obiettivi che per la loro particolare rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono per medio tempo l'attività coordinata di più Ripartizioni queste, pur mantenendo la loro autonomia, vengono temporaneamente associate, con deliberazione del Consiglio Comunale, in area d'intervento funzionale alle realizzazioni suddette.
4. I posti di responsabili delle Ripartizioni, di qualifica dirigenziale possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti sopra richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque superare quella del mandato del Consiglio Comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto.
5. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente.

Art. 33 - Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal Segretario Generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
2. Apposito regolamento disciplinerà la materia.
3. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Segretario Generale al Sindaco ed al Vice Sindaco.

CAPO III

UFFICI

Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 35 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 36 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) presidenza delle Commissioni dei concorsi, nel rispetto della legge 142 dell'8 giugno 1990;
b) struttura organizzativo-funzionale;
c) dotazione organica;
d) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
e) diritti, doveri e sanzioni;
f) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
g) trattamento economico.

TITOLO III - SERVIZI

Art. 37 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 38 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 39 - Azienda speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 40 - Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 41 - Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato, fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento comunale disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 42 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 43 - Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 44 - Nomina

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio comunale.

Art. 45 - Le Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Negli Statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 46 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV - CONTROLLO INTERNO

Art. 47 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono essere redatti per programmi ed obiettivi affinchè siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 48 - Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità a limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

Organizzazione territoriale

Art. 49 - Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale, con l'obiettivo di nuove e più ampie prospettive amministrative, promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con i Comuni di Albissola Marina e di Stella, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.

Capo II

FORME COLLABORATIVE

Art. 50 - Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 51 - Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 - Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce l'accordo con l'osservanza di tutte formalità previste dalla legge, in ottemperanza degli artt. 32 e 51 della legge 142 dell'8 giugno 1990 e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 54 - Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, gli enti, con particolare riferimento alle categorie protette e disagiate, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

economici, sociali e del lavoro su specifici problemi.

Capo I
Iniziativa politica ed amministrativa
Art. 55 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonchè i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale e dalla pubblicazione dei provvedimenti, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contradditorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 56 - Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 45 giorni dal Sindaco o dal personale responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 57 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interessi generali della collettività o per esporre comuni necessità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 56 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione deve essere esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 58 - Proposte

1. Numero 500 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei dirigenti responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonchè dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 45 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 59 - Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini, nel rispetto del pluralismo e della loro autonomia, attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 62, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio Comunale.
   3.Sono considerate libere forme associative quelle che, organizzate al loro interno su basi democratiche, e diverse dai partiti politici, operano attivamente nel territorio comunale e perseguono istituzionalmente scopi di interesse collettivo e di tutela di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità di Albisola.

Art. 60 - Associazioni

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio, secondo le norme del regolamento.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati. 3.Le forme associative possono, nell' ambito dello scopo sociale indicato nell' atto costitutivo e nello statuto: a) avanzare istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale o al Sindaco, per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi; b) esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 61 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 62 - Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo, secondo apposito Regolamento.
2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni (art. 7 -comma 5- Legge 142/90).

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63 - Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio. Non possono essere svolti referendum nell'ultimo anno di vigenza del Consiglio Comunale.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il 15 per cento del corpo elettorale del Comune;
b) il Consiglio Comunale;

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 64 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 65 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti di amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali,secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative (art. 24 Legge 241 del 7 agosto 1990) dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 66 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO III - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 67 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 15% degli elettori residenti nel Comune per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 68 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del presente Statuto.
5. I progetti dei regolamenti sono esaminati dalla competente commissione consiliare che è tenuta, a norma del presente Statuto, a procedere alla più ampia consultazione dei soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 69 - Adeguamento delle fonti normative
comunali a leggi sopravvenute.

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 70 - Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari che non siano attribuite ai Dirigenti (art. 31).
2. Il Segretario Generale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della Legge 8 giungo 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art. 71 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. Dopo un anno di applicazione lo Statuto sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio Comunale per eventuali aggiornamenti.
4. I cittadini possono presentare suggerimenti e istanze sullo Statuto, ai sensi dell'art. 56 del presente Statuto.